

XXVI SEDUTA

(POMERIDIANA)

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 1949**Presidenza del Presidente CONTU**

La seduta è aperta alle ore 17,30.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Continuazione della discussione del progetto di regolamento interno del Consiglio regionale.

Art. 70

Nessuno può parlare nel Consiglio più d'una volta nella stessa discussione, tranne che per un richiamo al regolamento, o sulla posizione della questione, o per fatto personale, o per soli chiarimenti tecnici autorizzati o richiesti dal Presidente.

Il Presidente e il Consiglio possono consentire deroghe, di durata non superiore a cinque minuti ciascuna, quando si tratta di questioni di notevole importanza e difficoltà.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 71

E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie alle espresse. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale; il Presidente decide: se il consigliere insiste, decide il Consiglio senza discussione per alzata di mano.

In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Governi, i consiglieri i quali appartenevano ai Governi che l'adottavano hanno diritto di ottenere la

parola al termine della discussione, per un tempo non superiore ai 15 minuti.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Castaldi:

« al secondo comma sostituire: "Governi", con la parola: "Giunte" ».

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo con l'emendamento Castaldi.

(E' approvato).

Art. 72

Quando nel corso di una discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una Commissione la quale giudicherà il fondamento dell'accusa. Alla Commissione può essere assegnato un termine per riferire.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 73

Ogni imputazione di malaintenzione, ogni personalismo, sono violazione dell'ordine.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 74

Se il Presidente ha richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che se-

guita a discostarsene, può interdirlgli la parola per il resto della discussione; se l'oratore insiste, il Consiglio senza discussione, decide per alzata di mano.

I discorsi devono essere il più concisi possibile.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Gardu - Falchi - Serra - Azzena - Filigheddu - Altara - Giua Angelo:

«sostituire il secondo comma con la seguente formula: "I discorsi non possono eccedere la durata di tre quarti d'ora. Tuttavia il Presidente, trascorso il termine, può concedere una proroga di dieci minuti per concludere"».

Dà quindi lettura dell'emendamento Cocco - Morgana:

«sopprimere il secondo comma».

SERRA ritira il suo emendamento.

MORGANA propone la soppressione dell'ultimo comma, che gli pare superfluo.

CORDA è del parere di mantenere l'ultimo comma.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo con l'emendamento Morgana.

(E' approvato).

Art. 75

I consiglieri iscritti per parlare in una discussione possono leggere il loro discorso, ma la lettura non può in nessun caso eccedere la durata di un quarto d'ora.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Castaldi:

«aggiungere il comma seguente: "la durata massima di ogni discorso è di tre quarti d'ora, eccetto che, per l'importanza della materia della trattazione, il Presidente conceda in via eccezionale un tempo superiore"».

D'ANGELO rileva che analogo emendamento era stato presentato (e successivamente ritirato) all'articolo precedente.

CASTALDI ritira l'emendamento.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.

(E' approvato).

Art. 76

Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra, eccetto il caso di relazione a disegni di legge complessi o bilanci, previa autorizzazione del Presidente.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Gardu-Falchi:

«aggiungere dopo il primo comma il seguente: "In tal caso non si applica la disposizione contenuta nel comma secondo dell'articolo 74"».

PRESIDENTE dichiara di non poter mettere in votazione l'emendamento essendo il comma cui si riferisce caduto. Mette in votazione l'articolo.

(E' approvato).

Art. 77

I richiami per l'ordine del giorno, pel regolamento, o per la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulle questioni principali.

In questi casi non potranno parlare, dopo la proposta, che un oratore contro ed uno in favore e per non più di dieci minuti ciascuno.

Ove il Consiglio sia chiamato a decidere su questi richiami, la votazione si farà per alzata di mano.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 78

Nell'esame dei progetti di legge precede la discussione generale.

Può l'Assessore, o il consigliere proponente, o, quando essi non lo abbiano chiesto, possono 5 (cinque) consiglieri chiedere che la discussione sia fatta per ciascuna parte e per ciascun titolo.

Il Consiglio, sentito un oratore pro e uno contro per non più di dieci minuti ciascuno, delibera per alzata di mano.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 79

Durante la discussione generale, prima che s'apra, possono essere presentati da ciascun consigliere ordini del giorno concernenti il contenuto della legge, che ne determinino o ne modifichino il concetto o servano di istruzioni alle Commissioni.

Tali ordini del giorno sono votati al termine della discussione generale. L'ordine del giorno puro e semplice ha la precedenza su tutti gli altri ordini del giorno.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 80

Quando si chiegga la chiusura, se sei consiglieri l'appoggiano, il Presidente la pone ai voti; se c'è l'opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro e poi ad uno in favore, per non oltre dieci minuti ciascuno.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Castaldi:

«dopo le parole: "chiegga la chiusura", inserire: "delle iscrizioni o della discussione"».

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo con l'emendamento Castaldi.

(E' approvato).

Art. 81

Chiusa la discussione generale, agli Assessori è data facoltà di parlare per dichiarazioni a nome della Giunta e ai consiglieri per una pura e succinta spiegazione del proprio voto, che non può oltrepassare i cinque minuti e che deve essere fatta prima dell'inizio della votazione. Quando si vota a scrutinio segreto, non sono ammesse dichiarazioni di voto.

CORDA chiede che in sede di coordinamento si sostituiscano (dopo: "spiegazione del proprio voto") le parole: "la quale non può" alle parole: "che non può".

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo con l'intesa che in sede di coordinamento si apporterà la modifica richiesta da Corda.

(E' approvato).

Art. 82

Quando il Consiglio vi aderisca, si passa alla discussione degli articoli.

Questa consiste nella discussione sopra ogni articolo del progetto di legge. La votazione si fa sopra ogni articolo e sugli emendamenti che si propongono.

Non si potranno riproporre sotto forma di emendamenti o di articoli aggiuntivi gli ordini del giorno respinti nella discussione generale, nel qual caso può sempre essere apposta la pregiudiziale.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 83

Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti devono di regola essere presentati per iscritto al Presidente del Consiglio almeno 24 ore prima della discussione degli articoli a cui si riferiscono. Il Presidente li trasmette alla Commissione.

Nessun articolo aggiuntivo o emendamento può essere svolto, discusso o votato nella seduta stessa in cui è presentato, se non sia firmato da almeno due consiglieri.

Gli emendamenti, che comportino direttamente o indirettamente aumento di spesa o diminuzione di entrata, sono trasmessi, appena presentati, anche alla Commissione finanze e tesoro perchè siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie.

La discussione di un articolo aggiuntivo o emendamento proposto nella stessa seduta sarà rinviata all'indomani quando la richiedano il Governo e la Commissione, o cinque consiglieri, non tra i proponenti dell'articolo aggiuntivo o dell'emendamento, salvo contraria decisione del Consiglio.

Uguale facoltà avrà la Commissione finanze e tesoro quando l'articolo aggiuntivo o l'emendamento importi direttamente o indirettamente aumento di spesa o diminuzione di entrata.

Le disposizioni del secondo, quarto e quinto comma precedente non sono applicabili agli ordini del giorno.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 84

Gli emendamenti si distribuiscono possibilmente in principio di seduta.

Un emendamento ritirato dall'autore può essere ripreso da altri.

Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(*E' approvato*).

Art. 85

A fronte sia di uno, sia di più emendamenti, non è ammessa la questione pregiudiziale o sospensiva, nè l'ordine del giorno puro e semplice, nè alcun altro ordine del giorno che non costituisca un emendamento, salvo il caso previsto dall'articolo 82.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(*E' approvato*).

Art. 86

La questione sospensiva, quella cioè che rinvia la discussione, e la questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si abbia a discutere, possono essere proposte da un singolo consigliere prima che si entri nella discussione della legge: ma, quando questa sia già principciata, devono essere sottoscritte da 5 consiglieri.

Esse saranno discusse prima che s'entri o che si continui nella discussione; nè questa si prosegue, se prima il Consiglio non le abbia respinte.

Due soli consiglieri, compreso il proponente, potranno parlare in favore e due contro.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(*E' approvato*).

Art. 87

Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano in contrasto con norme contenute nella Costituzione della Repubblica o nello Statuto speciale per la Sardegna ovvero siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, e può rifiutarsi di metterli in vo-

tazione. Se il consigliere insiste e il Presidente ritenga opportuno di consultare il Consiglio, questo decide senza discussione per alzata di mano.

Tale disposizione si applica anche alla presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Cocco-Morgana:

«sopprimere: "siano in contrasto con norme contenute nella Costituzione della Repubblica o nello Statuto speciale per la Sardegna"».

MORGANA dichiara che l'emendamento tende ad evitare che il Presidente sia chiamato a dare un giudizio così delicato e impegnativo senza il parere del Consiglio.

D'ANGELO dichiara di concordare con Morgana.

MELIS, a nome della Commissione, dichiara di accettare l'emendamento.

ZUCCA concorda con Morgana.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo con l'emendamento Cocco-Morgana.

(*E' approvato*).

Art. 88

Prima che il progetto di legge sia votato, la Commissione o un Assessore potrà richiamare l'attenzione del Consiglio sopra le correzioni di forma che esso richieda, nonchè sopra quegli emendamenti già approvati che sembrano inconciliabili con lo scopo della legge o con alcune delle sue disposizioni e proporre le mutazioni che gli paiano opportune. Il Consiglio sentito l'autore dell'emendamento o un altro in sua vece, un membro della Commissione e l'Assessore, delibera e potrà anche delegare una Commissione permanente o straordinaria o il relatore per il coordinamento materiale dei diversi articoli o emendamenti e per la correzione di errori materiali.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(*E' approvato*).

Art. 89

Il bilancio del Consiglio è discusso in seduta pubblica.

E' discusso in seduta segreta quando la Presidenza del Consiglio o dieci consiglieri lo domandino o quando si tratti di questioni riguardanti singole persone.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Morgana:

« al secondo comma sostituire: "la Presidenza del Consiglio o dieci consiglieri lo domandino", con la formula: "il Consiglio lo decide" ».

MORGANA illustra l'emendamento.

MELIS, a nome della Commissione, dichiara di accettare l'emendamento.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo con l'emendamento Morgana.

(E' approvato).

Capo XI

Della votazione.

Art. 90

Il voto finale sui progetti di legge si dà a scrutinio segreto.

Gli altri voti si danno per alzata di mano, eccettochè otto consiglieri chiedano la votazione per appello nominale, o dodici la votazione a scrutinio segreto.

La domanda deve essere formulata non oltre il momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara doversi passare ai voti, e prima che egli abbia invitato il Consiglio a votare per alzata di mano.

Nel concorso di diverse domande, quella dello scrutinio segreto prevale su tutte le altre, quella per appello nominale su quella per alzata di mano.

PRESIDENTE lo mette in votazione

(E' approvato).

Art. 91

In tutti i casi in cui il Consiglio sia chiamato a decidere in appello dalle decisioni del

Presidente, la votazione si farà per alzata di mano.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 92 e 93

PRESIDENTE comunica che gli articoli 92 e 93 sono stati soppressi dalla Commissione.

Art. 94

Per il voto con appello nominale il Presidente indica il significato del SI e del NO ed estrae a sorte il nome di un consigliere.

L'appello nominale comincia da questo nome per continuare fino all'ultimo nome dell'alfabeto e riprende poi la votazione colla prima lettera del medesimo, fino al nome del consigliere estratto a sorte.

I segretari tengono nota dei voti; il Presidente ne proclama il risultato.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Corda:

« al secondo comma sostituire: "nome dell'alfabeto", con l'espressione: "in ordine alfabetico" ».

DESSANAY dichiara che "alfabeto dei consiglieri" è espressione tecnica.

CORDA ritira l'emendamento.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.

(E' approvato).

Art. 95

Per lo scrutinio segreto il Presidente fa apparecchiare due urne; avverte quale sia il significato del voto; ordina l'appello; ad ogni votante sono date due palle, una bianca e una nera, da deporsi nelle urne; finito il voto, i segretari contano le palle e il Presidente proclama il risultato.

Il Presidente ha facoltà di adottare nei casi opportuni la votazione a mezzo di scheda affermativa o negativa.

SENES chiede se sia possibile l'astensione dal voto.

MELIS ritiene che se un consigliere intende astenersi dal voto debba fare un'esplicita dichiarazione.

GARDU concorda con Melis.

ZUCCA dichiara assurda la tesi di Melis, perchè in tal caso il voto non sarebbe più segreto.

MORGANA concorda con Zucca.

ERA è del parere che chi intende astenersi può lasciare cadere le due palle in una sola urna.

PILO FLORES propone di adottare il sistema delle schede.

SERRA dichiara di concordare, in linea di massima, con Pilo Flores.

D'ANGELO dichiara che con il sistema proposto da Era non si conosce il nome dell'astenuito.

DESSANAY concorda con D'Angelo.

CORRIAS ALFREDO propone di sospendere l'esame dell'articolo per dar modo alla Commissione di approfondire il problema.

PRESIDENTE sospende l'esame dell'articolo.

Art. 96

Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova, se c'è chi la richiede prima della proclamazione. Il Presidente e i segretari decidono del risultato della prova e della riprova, che, se necessario, possono ripetersi.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 97

Nelle votazioni, per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, è tenuta nota di coloro che si astengono dal voto.

I consiglieri presenti alla seduta, i quali non partecipano ad una votazione, saranno computati come astenuti agli effetti del numero legale.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 98

Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 99

PRESIDENTE comunica che l'articolo è stato soppresso dalla Commissione.

Art. 100

Le votazioni a scrutinio segreto hanno luogo immediatamente dopo la discussione e la votazione degli articoli di ciascun disegno di legge.

Pertanto il Presidente potrà rinviare la votazione segreta ad una successiva seduta, ed anche far procedere contemporaneamente alla votazione di più disegni di legge.

Quando si verificassero irregolarità, e segnatamente se il numero dei voti risultasse superiore in qualche urna al numero dei votanti, il Presidente, apprezzate le circostanze potrà annullare la votazione e disporre che fino alla fine ».

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento presentato dalla Commissione:

« sopprimere da: "ed anche far procedere" fino alla fine ».

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo con l'emendamento della Commissione.

(E' approvato).

Art. 101

Nel caso di votazione contemporanea di più disegni di legge, i consiglieri che intendono astenersi dal voto per qualche legge, sono tenuti a farne dichiarazione alla Presidenza prima di votare.

L'Ufficio di Presidenza terrà nota delle astensioni.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento presentato dalla Commissione:

« sopprimere l'articolo ».

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento soppressivo della Commissione.

(E' approvato).

Art. 102

Nelle votazioni a scrutinio segreto l'Ufficio di Presidenza deve sempre accertare il numero ed il nome dei votanti e degli astenuti.

PRESIDENTE rileva che l'articolo è poco chiaro.

DESSANAY chiarisce che l'Ufficio di Presidenza deve accertare il numero e i nomi dei votanti, senza, naturalmente, accertare se uno ha votato a favore o contro.

AMICARELLI propone di sospendere l'esame dell'articolo.

BROTZU, *Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione*, dichiara che alla Camera dei deputati i votanti passano davanti ai segretari che registrano il loro nome. Chi intende astenersi lo dichiara.

ERA dichiara che il regolamento della Camera dà luogo a numerosi inconvenienti che il Consiglio potrebbe evitare accogliendo la proposta, da lui presentata, di modifica all'articolo 95.

PRESIDENTE sospende l'esame dell'articolo.

Art. 103

Il risultato della votazione del Consiglio è proclamato dal Presidente con questa formula: "il Consiglio approva" e "il Consiglio non approva".

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 104

Per le proposte di revisione dello Statuto sardo la maggioranza, a norma dell'articolo 54 dello Statuto stesso, è quella assoluta dei membri del Consiglio.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Capo XII

Delle petizioni.

Art. 105

A sensi dell'articolo 50 della Costituzione e dell'articolo 1 dello Statuto speciale per la Sardegna, ogni cittadino italiano nato e residente nell'Isola può inviare petizioni al Consiglio regionale, purchè accompagnate dal certificato di nascita e residenza, e di cittadinanza italiana.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 105 bis

Le petizioni saranno accolte in fascicolo separato e saranno tenute permanentemente a disposizione dei consiglieri nella Segreteria del Consiglio e, durante le sessioni, nell'Aula stessa dell'Assemblea.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 105 ter

Le petizioni verranno trasmesse alle Commissioni competenti per materia solo se fatte proprie da almeno un consigliere prima della chiusura della sessione successiva alla loro presentazione.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.

(E' approvato).

Art. 106

Le relazioni sulle petizioni saranno messe al più presto all'ordine del giorno.

Il Consiglio, su proposta della Commissione o di tre consiglieri, può deliberare di prendere in considerazione una petizione o di passare su di essa all'ordine del giorno.

Nel primo caso la deliberazione determina se la petizione si deve mandare all'Assessorato o alla Commissione competente, ovvero agli archivi per essere presa in considerazione a tempo opportuno.

Se uno o più consiglieri su di una o più petizioni presentano un ordine del giorno, questo si legge immediatamente, si considera come una mozione e ne segue in tutto la procedura.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Capo XIII

Delle interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 107

Un consigliere che intenda rivolgere una interrogazione ne farà domanda per iscritto senza motivazione. Il Presidente ne dà lettura al Consiglio.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 108

L'interrogazione consiste nella semplice domanda se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta alla Giunta, e sia esatta, se il Governo intenda comunicare al Consiglio documenti che al consigliere occorrono, o abbia preso o sia per prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 109

Le interrogazioni saranno pubblicate nel resoconto sommario della seduta in cui furono annunziate e verranno trascritte nell'ordine del giorno dalla seduta successiva in poi, fino ad esaurimento.

Le interrogazioni sono poste senz'altro, e nell'ordine della loro presentazione, all'ordine del giorno della seconda seduta dopo la presentazione o delle seguenti fino ad esaurimento.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 110

In principio di seduta, il Presidente darà, secondo l'ordine loro, lettura delle interrogazioni che siano iscritte nell'ordine del giorno della seduta stessa. La Giunta risponderà immediatamente, eccetto che dichiararsi di non poter rispondere o di dover differire la risposta. In quest'ultimo caso indicherà in qual giorno darà la risposta.

L'interrogante che non si trovi presente quando arrivi il suo turno, s'intende aver ritirata la sua interrogazione.

Quando però siano state svolte, ritirate, rinviolate, o siano comunque decadute le prime dodici interrogazioni messe all'ordine del giorno, le successive s'intendono senz'altro rinviate alla seduta seguente, salvo contraria decisione del Consiglio.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 111

Le dichiarazioni della Giunta su ciascuna interrogazione potranno dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia stato o no risposto adeguatamente alla sua domanda.

Il tempo concesso all'interrogante per siffatte dichiarazioni non potrà eccedere i cinque minuti. Ove il numero delle interrogazioni lo consenta, il Presidente può concedere invece dieci minuti.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Filigheddu:

«aggiungere dopo il secondo comma: "Il Presidente può concedere la parola per un breve intervento di non oltre cinque minuti a non più di un consigliere per ciascuno degli altri Gruppi diversi da quello cui appartiene l'interrogante, qualora ciò si renda opportuno in seguito alle dichiarazioni di quest'ultimo"».

SOTGIU GIROLAMO si dichiara contrario all'emendamento che svisa il carattere dell'interrogazione.

PIRASTU concorda con Sotgiu Girolamo.

COVACIVICH si dichiara favorevole all'emendamento Filigheddu.

AMICARELLI si dichiara favorevole all'emendamento Filigheddu.

CASTALDI, *relatore*, dichiara che la Commissione non può accettare l'emendamento Filigheddu perchè provocherebbe discussioni lunghissime su argomenti non rilevanti.

PRESIDENTE è del parere che l'emendamento sia contrario allo spirito informatore dell'articolo e svisi completamente il caratte-

re della interrogazione. Se si permette che su una interrogazione venga aperto un dibattito non v'è differenza fra questa e la mozione.

FILIGHEDDU ritira l'emendamento.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.
(*E' approvato*).

Art. 112

Nel presentare una interrogazione, il consigliere dichiara se intende di avere la risposta scritta. In questo caso, entro quindici giorni, la Giunta, anche nell'assenza dell'interrogante, dichiara semplicemente di aver data risposta scritta senza entrare in qualsiasi altro modo nell'argomento.

Questa risposta sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta in cui viene annunciata al Consiglio.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento presentato dalla Commissione:

« dopo il primo comma aggiungere la formula: "La Giunta ha sempre facoltà di rispondere per iscritto" ».

SOTGIU GIROLAMO si dichiara contrario all'emendamento che permetterebbe, se approvato, alla Giunta di sottrarsi alla critica del Consiglio.

DESSANAY concorda con Sotgiu.

CASTALDI, *relatore*, non concorda con Sotgiu Girolamo. L'interrogazione ha lo scopo di chiedere informazioni alla Giunta e non di sollevare una discussione.

PIRASTU dichiara di concordare con Sotgiu Girolamo.

D'ANGELO dichiara che la risposta ad una interrogazione dev'essere orale a meno che non sia l'interrogante a chiedere risposta scritta.

SERRA concorda con D'Angelo.

CASTALDI, *relatore*, ritira l'emendamento.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.
(*E' approvato*).

Art. 113

Nessun consigliere può svolgere più di due interrogazioni nella stessa seduta.

PRESIDENTE lo mette in votazione.
(*E' approvato*).

Art. 114

Trascorsa un'ora dal principio della seduta il Presidente dovrà rinviare le altre interrogazioni alla seduta successiva.

PRESIDENTE lo mette in votazione.
(*E' approvato*).

Art. 115

Quando la Giunta riconosca che una interrogazione ha carattere di urgenza, potrà, dopo l'annunzio fattone dal Presidente del Consiglio, rispondere subito o nella seduta successiva in principio di seduta.

Spetterà sempre all'interrogante il diritto di replicare nei limiti di cui all'articolo 111.

PRESIDENTE lo mette in votazione.
(*E' approvato*).

Art. 116

Un consigliere che intenda rivolgere una interpellanza ne farà domanda per iscritto senza motivazione. Il Presidente ne dà lettura al Consiglio.

L'interpellanza consiste nella domanda fatta circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo in questioni che riguardino determinati aspetti della sua politica.

Le interpellanze saranno pubblicate nel resoconto sommario della seduta in cui furono annunziate, e fino ad esaurimento verranno trascritte nell'ordine del giorno a cominciare dalla seduta successiva.

PRESIDENTE lo mette in votazione.
(*E' approvato*).

Art. 117

La Giunta può consentire che l'interpellanza sia svolta subito o nella seduta successiva. In caso diverso, e non più tardi della seduta successiva a quella in cui ne fu dato annun-

zio dal Presidente, dichiarerà se e quando intenda rispondere.

La data della risposta deve essere fissata non oltre due mesi dal giorno della presentazione, e di regola entro i 30 giorni.

Se la Giunta dichiara di respingere o rinviare l'interpellanza oltre il turno ordinario, ai termini del seguente articolo 118, l'interpellante può chiedere al Consiglio di essere ammesso a svolgerla nel giorno che egli propone.

Quando la Giunta non faccia alcuna dichiarazione entro i tre giorni successivi all'annuncio, l'interpellanza si intende accettata e viene iscritta secondo l'ordine di presentazione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 118

Il secondo giorno di ogni sessione è destinato di preferenza allo svolgimento delle interpellanze. I consiglieri che intendono svolgere nella tornata le loro interpellanze iscritte all'ordine del giorno devono farne domanda a voce o per iscritto. Fra le interpellanze di cui si è domandata la discussione hanno la precedenza quelle prima presentate.

Nessun consigliere può svolgere più di due interpellanze nella stessa tornata.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Castaldi:

« sostituire il secondo comma con la seguente formulazione: "Nessun consigliere può svolgere più d'una interpellanza nella stessa tornata. Il numero massimo delle interpellanze che può essere svolto in ogni tornata è di tre, salvo che la Giunta ne accetti un maggior numero e il Presidente lo consenta" ».

CASTALDI dichiara di aver presentato l'emendamento per evitare che si presentino troppe interpellanze.

ZUCCA si dichiara contrario all'emendamento e prega Castaldi di non insistere nella sua richiesta.

CASTALDI, aderendo all'invito di Zucca, ritira l'emendamento.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.

(E' approvato).

La seduta è tolta alle ore 20,55.